

siano indipendenti sia dai fornitori di servizi di navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. È necessario che esse siano sempre in grado di svolgere i propri compiti in modo efficiente. L'autorità o le autorità competenti cui vengono assegnate le responsabilità indicate nel presente regolamento possono essere l'organismo o gli organismi designati o istituiti in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. È necessario che l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in appresso «l'Agenzia») agisca in quanto autorità competente per il rilascio ed il rinnovo dei certificati in possesso delle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo situate fuori dal territorio degli Stati membri e, se del caso, del loro personale. In quanto tale, essa deve soddisfare gli stessi requisiti.

- (5) Alla luce delle particolari caratteristiche del traffico aereo nell'Unione europea, è necessario introdurre e applicare in modo efficiente standard di competenza comuni relativi ai controllori del traffico aereo che operano alle dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea, assicurando la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al pubblico.
- (6) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce servizi al pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (7) Una scarsa comunicazione è spesso un notevole fattore di inconvenienti e incidenti. Pertanto, è necessario stabilire dettagliati requisiti di competenza linguistica per i controllori del traffico aereo. Tali requisiti si basano sui requisiti adottati dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) e costituiscono uno strumento per far applicare tali norme riconosciute a livello internazionale. Allo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori, garantendo nel contempo la sicurezza, per quanto riguarda i requisiti di competenza linguistica valgono i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È necessario che la validità della specializzazione di competenza linguistica sia proporzionata al livello di competenza, come stabilito nel presente regolamento.
- (8) Norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze per i controllori del traffico aereo sono essenziali per accrescere la fiducia reciproca degli Stati membri nei rispettivi sistemi. Per assicurare il massimo livello di sicurezza è necessario adottare requisiti uniformi in materia di addestramento, qualifiche e competenza dei controllori del traffico aereo. Questo serve inoltre ad assicurare la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità, oltre a contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea, migliorando in tal modo la libertà di circolazione e la disponibilità di controllori del traffico aereo.
- (9) L'organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ha fissato norme appropriate per quanto riguarda l'addestramento iniziale, espone nella «Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training». Al fine di rispecchiare il progresso tecnico e scientifico e agevolare un approccio uniforme per l'addestramento iniziale, che costituisce l'elemento essenziale per assicurare la mobilità dei controllori del traffico aereo, tali norme devono ora figurare nella normativa dell'Unione. È necessario inoltre stabilire requisiti per l'addestramento di unità e l'addestramento continuo, tenendo conto dei requisiti essenziali applicabili, come specificato all'articolo 8 *quater*, del regolamento (CE) n. 216/2008. In mancanza di requisiti europei in materia di addestramento gli Stati membri possono continuare a basarsi sulle norme elaborate dall'ICAO.
- (10) In consultazione con un gruppo di esperti, Eurocontrol ha elaborato i requisiti relativi agli esami medici dei controllori del traffico aereo, che sono già stati utilizzati dagli Stati membri assieme all'allegato 1 dell'ICAO. È necessario recepire tali requisiti nella normativa dell'Unione per assicurarne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (11) Allo scopo di assicurare che gli Stati membri ottemperino ai loro obblighi e responsabilità in materia di sicurezza in modo corretto e strutturato mediante un sistema amministrativo e di gestione operato dalle autorità competenti e dalle organizzazioni che agiscono a loro nome, in conformità al programma statale di sicurezza dell'ICAO, è necessario che il presente regolamento stabilisca i requisiti che le autorità competenti devono applicare.
- (12) La certificazione delle organizzazioni di addestramento costituisce uno dei fattori essenziali che contribuiscono alla qualità dell'addestramento dei controllori del traffico aereo e, di conseguenza, alla sicurezza delle operazioni di controllo aereo. È quindi necessario rafforzare i requisiti relativi alle organizzazioni di addestramento. È opportuno prevedere la possibilità di certificare l'addestramento in base al tipo, in quanto pacchetto di servizi di addestramento o pacchetto di servizi di addestramento e di navigazione aerea, senza perdere di vista le caratteristiche peculiari dell'addestramento offerto da ogni organizzazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

